

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO
Assemblea Ordinaria e straordinaria degli Azionisti del 29 giugno 2022- Unica Convocazione



fabilia.com

| corporate.fabilia.com

•



+39 0544 1870821

•



finance@fabilia.com



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

Sig.ri Azionisti,

la presente relazione illustra le proposte che il Consiglio di Amministrazione di Fabilia Group S.p.A. (la "Società") intende sottoporre alla Vostra approvazione con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti che si terrà in Milano Marittima, Cervia (RA), Via VI Traversa 16, presso la sede della Società Fabilia Group S.p.A, il giorno **29 Giugno 2022**, alle ore 15:30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
 - 3.2 Determinazione della durata dell'incarico.
 - 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 - 3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
5. Nomina della società di Revisione
 - 5.1 Nomina della società di Revisione.
 - 5.2 Determinazione del compenso spettante alla Società di Revisione

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione di modifiche del vigente Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del mercato "AIM Italia" in mercato Euronext Growth Milan" e del "Nominated Adviser", ridenominato "Euronext Growth Advisor" di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.
2. Approvazione della modifica dell'articolo 12 "Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio" dello Statuto medesimo, così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel



1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione della Società e dalle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Signori Azionisti,

in relazione al primo argomento iscritto all'ordine del giorno, siete convocati per approvare il bilancio di esercizio della Società e prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo relativi all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021, corredati delle relative relazioni accompagnatorie, entrambi esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 maggio 2022.

L'esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con un risultato negativo pari ad € 7.457.643.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla Relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società <https://corporate.fabilia.com/>, sezione "Investor Relations- Assemblea degli azionisti", nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti, nei termini previsti dalla vigente normativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

—PROPOSTA DI DELIBERAZIONE—

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fabilia Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminati il bilancio di esercizio di Fabilia Group S.p.A. e il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione;

- preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione;

- preso atto della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno;

Delibera

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;

2. di prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2021 e della relativa documentazione accessoria;

3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all'Amministratore Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie".



2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Fabilia Group S.p.A., oggetto di approvazione ai sensi del primo punto all'ordine del giorno, evidenzia una perdita di esercizio pari ad € 7.457.643, che il Consiglio di Amministrazione propone di portare a nuovo.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto al punto 2 dell'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

—PROPOSTA DI DELIBERAZIONE—

“L'Assemblea degli Azionisti di Fabilia Group S.p.A., dopo aver approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta del Consiglio di Amministrazione

Delibera

1. *di portare a nuovo la perdita dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pari a € 7.457.643;*
2. *di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega, nei limiti di legge – di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile”.*



3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.

- 3.1 Determinazione del numero dei componenti.
- 3.2 Determinazione della durata dell'incarico.
- 3.3 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 3.5 Determinazione del compenso spettante al Consiglio di Amministrazione.

Premessa

Alla data dell'assemblea di Fabilia Group S.p.A. ("Fabilia Group" o la "Società"), convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, scade il mandato triennale dei membri del Consiglio di Amministrazione ("C.d.A."), del Collegio Sindacale ("C.S.") e della Società di Revisione in carica.

L'Assemblea ordinaria sarà pertanto chiamata ad assumere tutte le deliberazioni inerenti e conseguenti al rinnovo degli Organi di amministrazione e controllo, in conformità alla normativa vigente ed allo Statuto Sociale vigente di Fabilia Group (lo "Statuto"). In particolare l'Assemblea dovrà: determinare il numero dei membri del prossimo C.d.A. e la durata della carica; nominare i membri ed il Presidente del C.d.A.; determinare il compenso dei membri del C.d.A.; nominare i tre membri effettivi, i due membri supplenti ed il Presidente del Collegio Sindacale, per gli esercizi 2022, 2023 e 2024; determinare il compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale; nominare la Società di Revisione e determinare il compenso della medesima.

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Determinazione del numero degli Amministratori e della durata della carica.

Ai sensi dell'articolo 20.1 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea che ne fissa anche la durata.

Ai sensi dell'articolo 20.2 dello Statuto, gli amministratori durano in carica secondo quanto stabilito dall'assemblea, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi.

I soci che intendono formulare proposte in merito, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, sono invitati a formalizzarle in sede di presentazione delle liste di candidati (v. infra). Il CdA propone di (i) portare a 7 (sette) il numero di amministratori in carica al fine di garantire una composizione dell'organo amministrativo adeguata alla dimensione aziendale e alla complessità delle attività svolte, (ii) fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024.

Nomina degli Amministratori e del Presidente

L'art. 21.2 dello Statuto della Società prevede che gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti che detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, nelle quali i candidati sono elencati in numero non superiore a nove, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, con l'eventuale indicazione del candidato per la presidenza del consiglio. Le liste, corredate dei curricula professionali dei soggetti designati e sottoscritte dai soci che le hanno presentate, devono essere depositate presso la sede della società non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

Le liste inoltre dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

Le liste saranno, inoltre, soggette alle ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente. Le liste potranno essere inviate alla Società anche tramite PEC, all'indirizzo: FabiliaGroupspa@pec.it. La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale,



sul proprio sito internet <https://corporate.fabilia.com/> (sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it),

Le liste che contengano un numero di candidati non superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di Indipendenza; se contenenti un numero di candidati superiore a 7 (sette), devono contenere ed espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti. Si invitano gli Azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza e del numero di amministratori indipendenti raccomandati dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Corporate Governance") a cui la Società aderisce. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve inoltre rispettare la disciplina pro tempore vigente in tema di equilibrio tra i generi. L'art. 14 dello Statuto prevede che ciascuna lista che presenti un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) debba includere candidati appartenenti ad entrambi i generi, con ciò rinviando alla disciplina previgente. A tal proposito, si fa presente che la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (la "Legge di Bilancio 2020") ha modificato le disposizioni di cui agli artt.147-ter e 148 del TUF in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate, aumentando la quota riservata al genere meno rappresentato da un terzo a due quinti. Nel caso della Società, tuttavia, trattandosi del primo rinnovo successivo alla data di inizio delle negoziazioni, ai sensi della legge citata, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad "almeno un quinto" dei Consiglieri eletti (art. 1, comma 304, della Legge di Bilancio 2020). Conseguentemente, ai fini della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, la quota da riservare al genere meno rappresentato deve intendersi pari ad almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, pertanto, saranno accettate le liste che, aventi un numero di candidati pari o superiore a tre, siano composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto dei candidati. Il Consiglio di Amministrazione uscente raccomanda inoltre di integrare la documentazione relativa ai singoli candidati con eventuali informazioni idonee ai fini dell'art. 2390 c.c. ("Divieto di concorrenza").

Inoltre, invita a prendere visione delle raccomandazioni contenute nella Com. Consob n. DEM 9017893/2009.

Come meglio indicato nello Statuto, per quanto attiene all'espressione del voto assembleare, si rappresenta che: i) ogni avente diritto al voto può votare una sola lista; ii) i soci che hanno presentato o concorso a presentare una lista non possono votare una lista diversa da essa.

Gli artt. dal 21.8 al 21.10 dello Statuto regolano la procedura di nomina degli amministratori. Di seguito se ne riporta il testo:

"21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti"

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o qualora non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con le maggioranze di legge senza rispettare la precedente procedura, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi

Con riferimento alla nomina del Presidente del C.d.A., si precisa altresì che l'art. 21.13 dello Statuto prevede che lo stesso sia nominato dal C.d.A. tra i suoi membri, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto alla nomina del C.d.A. stesso.



Si invitano gli Azionisti che intendano formulare proposte in merito alla candidatura del Presidente, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, di esplicitarlo nel contesto della Lista. In considerazione di quanto precede, gli Azionisti sono pertanto invitati a votare una lista tra quelle che verranno presentate, depositate e rese pubbliche in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti. Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente relazione e per gli altri aspetti legati alle modalità di presentazione delle liste e alla individuazione della documentazione correlata da depositare, nonché alle modalità di votazione delle liste medesime, si rinvia a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto disponibile sul sito <https://corporate.fabilia.com/>, sezione Investor Relations.

Determinazione dei compensi

Ai sensi dell'art. 20.3 dello Statuto agli amministratori spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, un compenso determinato dall'Assemblea.

Per gli amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione è stabilita dal C.d.A. sentito il parere del Collegio Sindacale.

Si invitano gli azionisti che intendano formulare proposte in merito alla determinazione dei compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, a presentarle contestualmente al deposito delle Liste; ciò al fine di permettere alla Società di renderle pubbliche unitamente alle Liste e di consentire un esercizio informato del diritto di voto da parte degli azionisti che interverranno in Assemblea.



4. Nomina del Collegio Sindacale.

- 4.1 Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente.
- 4.2 Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 27.1 e seguenti dello Statuto, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sindaci supplenti, che durano in carica per 3 (tre) esercizi (con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica) e sono rieleggibili. L'art. 27.3 dello Statuto della Società prevede che la nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva presentate dagli azionisti che detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano, devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere presentate non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci.

Le liste inoltre dovranno contenere, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario;

(ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge. Le liste potranno essere inviate alla Società anche tramite PEC, all'indirizzo: FabiliaGroupspa@pec.it. La Società metterà a disposizione del pubblico le liste e i relativi allegati presso la sede sociale, sul proprio sito internet <https://corporate.fabilia.com/> (sezione Investor Relations / Assemblea degli Azionisti), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info (www.1info.it), Gli Artt. dal 27.9 al 27.12 dello Statuto regolano la Procedura di nomina dei sindaci effettivi/supplenti e del Presidente. Si riporta di seguito il testo:

"27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede. Per tutto quanto non espressamente richiamato nella presente relazione e per gli altri aspetti legati alle modalità di presentazione delle liste e alla individuazione della documentazione correlata da depositare, nonché alle modalità di votazione delle liste medesime, si



rinvia a quanto previsto dalla legge e dallo Statuto disponibile sul sito <https://corporate.fabilia.com/>, sezione Investor Relations.

Determinazione dei compensi

Ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile e dell'art. 27.2 dello Statuto, l'Assemblea determina il compenso dei membri del Collegio Sindacale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Si invitano gli azionisti che intendano formulare proposte in merito alla determinazione dei compensi dei membri del Collegio Sindacale, fermo restando il disposto dell'art. 126-bis del TUF, a presentarle contestualmente al deposito delle Liste o, comunque, entro gli stessi termini; ciò al fine di permettere alla Società di renderle pubbliche unitamente alle Liste.



5. Nomina della Società di Revisione

5.1 Nomina della Società di Revisione.

5.2 Determinazione del compenso spettante alla Società di Revisione. Con riferimento al quinto punto all'ordine del giorno, Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, giunge alla scadenza il mandato triennale della Società di Revisione BDO S.p.A., per gli esercizi 2019, 2020 e 2021.

Il Collegio Sindacale stesso ha predisposto, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, la propria proposta motivata, contenente la propria raccomandazione e la relativa preferenza, onde consentire all'Assemblea di assumere le determinazioni di competenza circa il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2024, determinando i corrispettivi spettanti alla società di revisione legale prescelta per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tali corrispettivi durante l'incarico stesso.

A seguito di tale proposta la Società ha quindi chiesto alla Società di Revisione BDO S.p.A. la disponibilità ed il preventivo per il rinnovo del mandato anche in relazione agli esercizi 2022-2024. Tali informazioni verranno comunicate entro e non oltre il 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea, ciò al fine di permettere alla Società di renderle pubbliche unitamente alle liste per la nomina degli Amministratori e dei Sindaci e alle relative proposte di delibera.



PARTE STRAORDINARIA

Egregi Azionisti,

la presente relazione (la “Relazione”) è stata redatta dal Consiglio di Amministrazione di Fabilia Group S.p.A. (la “Società”) per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti convocata, in sede straordinaria,

In particolare, siete chiamati a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione di modifiche del vigente Statuto Sociale a seguito della ridenominazione del mercato “AIM Italia” in mercato Euronext Growth Milan” e del “Nominated Adviser”, ridenominato “Euronext Growth Advisor” di cui all’Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.*
2. *Approvazione della modifica dell’articolo 12 “Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio” dello Statuto medesimo, così da mantenere distinti il richiamo obbligatorio alla disciplina in materia di offerta pubblica di acquisto, ex art. 106 del Testo Unico della Finanza, come indicata dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, dal richiamo volontario effettuato con riferimento agli artt. 108 e 111 del Testo Unico della Finanza, al fine di evitare ogni possibile incertezza in merito al ruolo assunto dal Panel*

Si segnala che le modifiche statutarie proposte non rientrano tra le fattispecie di recesso ai sensi dello Statuto sociale e delle disposizioni di legge o regolamentari, e che nell’occasione sono state inseriti irrilevanti aggiustamenti formali.

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento posto al punto 1 e 2 dell’ordine del giorno della parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione sottopone, pertanto, alla Vostra approvazione la seguente

—PROPOSTA DI DELIBERAZIONE—

<p>Articolo 1 Denominazione</p> <p>1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione di “Fabilia Group S.p.A.” (la “Società”).</p>	<p>Invariato</p>
<p>Articolo 2 Sede</p> <p>2.1. La Società ha sede legale in Cervia (RA).</p> <p>2.2. Il consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme di volta in volta previste dalla legge o dallo statuto, in Italia e all’estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere ovvero di trasferire la sede sociale nell’ambito del territorio nazionale.</p>	<p>Invariato</p>
<p>Articolo 3</p>	<p>Invariato</p>



Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'attività di holding ed in particolare la gestione esclusiva del patrimonio attraverso l'acquisto, la gestione, il possesso e la vendita di titoli azionari ed obbligazionari, di quote e di titoli similari, nonché di partecipazioni o interessenze in altre società o imprese, tanto con sede in Italia quanto all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, precisato che tale attività non verrà esercitata ai fini del collocamento tra il pubblico, ma solo ai fini di stabile investimento;
- il finanziamento delle società partecipate ed il loro coordinamento tecnico, finanziario, organizzativo ed amministrativo, nei limiti e condizioni di legge, nonché le attività di gestione della tesoreria nei confronti delle società del gruppo di appartenenza. Le attività qui indicate dovranno essere tassativamente svolte solo nei confronti delle società partecipate, essendo espressamente esclusa ogni attività finanziaria nei confronti del pubblico e quindi dei terzi in genere;
- l'acquisto e la gestione di marchi industriali e di impresa in genere e di brevetti;
- l'acquisto, la vendita, la permuta, la locazione e la gestione, anche in affitto, di alberghi, villaggi turistici, gelaterie, bar, ristoranti, pizzerie, pub, tavole calde e fredde, enoteche, locali da ballo, stabilimenti balneari anche con bar-ristorante, campi da tennis, piscine, impianti sportivi e destinati alla ricreazione e pubblici esercizi in genere per la somministrazione di alimenti e bevande anche alcoliche e superalcoliche;
- la promozione turistica, agenzia viaggi, la pubblicità, la promozione, il marketing, attività sul web, la creazione e la gestione



<p>di marchi turistici e reti di imprese nel medesimo settore.</p> <p>Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può inoltre effettuare tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attività che sarà ritenuta necessaria o utile, contrarre mutui ed accedere ad ogni altro tipo di credito e/o operazione di locazione finanziaria, prendere e concedere in affitto aziende, prendere e concedere in locazione commerciale immobili.</p> <p>La Società potrà, inoltre, sempre in misura non prevalente ed ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, rilasciare garanzie reali e personali sia a favore di società controllate, controllanti e collegate, sia a favore di terzi, precisandosi che tale attività non potrà essere svolta nei confronti del pubblico.</p> <p>Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività finanziarie nei confronti del pubblico ed ogni altra attività riservata ai sensi di legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 4</u> Durata</p> <p>4.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemila cento) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti. E' escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società, ai sensi dell'art. 2437, comma 2 del Codice Civile.</p>	<u>Invariato</u>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5</u> Domicilio</p> <p>5.1. Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo. In caso di mancata indicazione o annotazione nel libro dei</p>	<u>Invariato</u>



<p>soci si fa riferimento, per le persone fisiche, alla residenza anagrafica e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, alla sede legale.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 6 Capitale sociale e azioni</p> <p>6.1. Il capitale sociale ammonta a euro 158.000,00 (centocinquantottomila virgola zero zero) ed è diviso in n. 6.080.000 (seimilionottantamila) azioni senza indicazione del valore nominale (le “Azioni”).</p> <p>6.2. Le azioni sono nominative, sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi della normativa e dei regolamenti applicabili.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 7 Identificazione degli azionisti</p> <p>7.1. In materia di identificazione degli azionisti si applica l’articolo 83-<i>duodecies</i> del D. Lgs. n. 58/1998 (“TUF”) e relative disposizioni attuative <i>pro tempore</i> vigenti.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 8 Conferimenti e aumenti di capitale</p> <p>8.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell’assemblea.</p> <p>8.2. In caso di aumento del capitale, le Azioni di nuova emissione potranno essere assegnate in misura non proporzionale ai conferimenti, in presenza del consenso dei soci a ciò interessati.</p> <p>8.3. È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l’assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti</p>	<p><u>Invariato</u></p>



<p>della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi dell'articolo 2349, comma 1, c.c..</p> <p>8.4. L'assemblea può attribuire al consiglio di amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni anche convertibili, fino ad un ammontare determinato, per un numero massimo di azioni e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione assembleare di delega.</p> <p>8.5. Qualora le Azioni Ordinarie risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi dell'articolo 2325-bis del Codice Civile, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge, è consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile, nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 9</u> Categorie di azioni e altri strumenti finanziari</p> <p>9.1. Nei limiti stabiliti dalla legge, ed in conformità a quanto stabilito dagli artt. 2348 e 2350 c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di categorie di azioni privilegiate, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, ovvero azioni senza diritto di voto, con diritto di voto plurimo ove non vietato da leggi speciali o limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi</p>	<p style="text-align: center;"><u>Invariato</u></p>



<p>di particolari condizioni non meramente potestative.</p> <p>9.2. Ai sensi degli artt. 2346, comma 6, e 2349, comma 2, c.c., l'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 10</u></p> <p>Obbligazioni, finanziamenti e patrimoni separati</p> <p>10.1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni o con <i>warrant</i>, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.</p> <p>10.2. I soci possono altresì effettuare a favore della Società finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con obbligo di rimborso, nonché versamenti in conto capitale o altro titolo, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.</p> <p>10.3. La Società potrà altresì costituire patrimoni destinati a uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-<i>bis</i> e seguenti c.c., mediante deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 11</u></p> <p>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</p> <p>11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.</p> <p>11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM Italia", il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 11</u></p> <p>Trasferibilità e negoziazione delle Azioni</p> <p>11.1. Le Azioni sono liberamente trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.</p> <p>11.2. Le Azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi di legge, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM-ItaliaEuronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM</p>



<p>S.p.A. è qui di seguito definito quale “Regolamento Emittenti AIM Italia”).</p>	<p>Italia<u>Euronext Growth Milan</u>”, il cui regolamento degli emittenti emanato da Borsa Italiana S.p.A. è qui di seguito definito quale “Regolamento Emittenti AIM Italia<u>Euronext Growth Milan</u>”).</p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u> Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</p> <p>12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, la “disciplina richiamata”).</p> <p>12.2. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia.</p> <p>12.3. L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 12</u> Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio</p> <p>12.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia<u>Euronext Growth Milan</u>, e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, <u>relative alle società quotate di cui al TUF ed anche con riferimento</u> ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (qui di seguito, congiuntamente, la “<u>La disciplina richiamata</u>”).</p> <p>12.2. Resta inteso che l’obbligo di offerta previsto dall’articolo 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-<i>quater</i> della medesima disposizione, sino alla data dell’assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all’ammissione delle Azioni della Società su AIM Italia<u>Euronext Growth Milan</u>.</p> <p>12.3. L’articolo 111 TUF e, ai fini dell’applicazione dello stesso, le disposizioni del presente statuto e la correlata disciplina richiamata, si applicano anche agli strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società nel caso in cui la percentuale per l’esercizio del diritto di acquisto indicata dal suddetto</p>



12.4. Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.

12.5. Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.

12.6. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia stesso..

12.7. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto)

~~articolo venga raggiunta in relazione ai predetti strumenti finanziari.~~

~~**12.4.** Per trasferimento, ai sensi del presente statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi ad oggetto le Azioni della Società.~~

~~**12.5.** Fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.~~

12.63. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 ~~del codice civile c.c.~~, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan, predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan stesso..

12.74. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della



<p>non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>12.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p> <p>12.9. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF</p>	<p>soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove (ciò anche a seguito di eventuale maggiorazione dei diritti di voto) non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p> <p>12.8. La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p> <p>12.9. Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>12.10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della CONSOB e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e se del caso di scambio previste dal TUF</p>
<p>Nuovo</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 12-bis Articoli 108 e 111 TUF 12-bis.1 A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse</p>



	<p><u>alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in 13 quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli articoli 108 e 111 del TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.</u></p> <p><u>12-bis.2 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il TUF o il Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999 preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF, tale prezzo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società, sentito il Collegio Sindacale, applicando le medesime modalità indicate dalla disciplina richiamata.</u></p> <p><u>12-bis.3 Ai fini del presente articolo, per "partecipazione" si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</u></p> <p><u>12-bis.4 Si precisa che le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.</u></p>
<p align="center">Articolo 13 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>	<p align="center">Articolo 13 Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti</p>



13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni su AIM Italia – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti AIM Italia – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” quanto previsto al precedente articolo 12.12.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti AIM Italia) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia.

13.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.

13.1. In dipendenza della negoziazione delle Azioni su ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#) – e in ossequio a quanto stabilito nel Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#) – sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili altresì per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (qui di seguito, la “**disciplina richiamata**”) relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di attuazione in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (anche con riferimento agli orientamenti espressi da CONSOB in materia), fatto salvo quanto di seguito previsto

13.2. Il socio che venga a detenere partecipazioni nel capitale della Società con diritto di voto (anche qualora tale diritto sia sospeso ed intendendosi per “**capitale**” il numero complessivo dei diritti di voto anche per effetto della eventuale maggiorazione e per “**partecipazione**” quanto previsto al precedente articolo 12.12.) in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#) (la “**Partecipazione Significativa**”) è tenuto a darne comunicazione al consiglio di amministrazione della Società.

13.3. Il raggiungimento, il superamento o la riduzione della Partecipazione Significativa costituiscono un “**Cambiamento Sostanziale**” (come definito nel Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#)) che deve essere comunicato al consiglio di amministrazione della Società nei termini e con le modalità di cui al Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#).

13.4. L’obbligo informativo di cui sopra sussiste anche in capo ad ogni soggetto che divenga titolare della Partecipazione Significativa per la prima volta, laddove, in conseguenza di detta acquisizione, la propria



<p>13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>	<p>partecipazione nella Società sia pari o superiore alle soglie previste.</p> <p>13.5. Nel caso in cui venga omessa la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p> <p>13.6. In caso di inosservanza di tale divieto, la deliberazione dell'assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14 Recesso</p> <p>14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14 Recesso</p> <p>14.1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi e nei limiti previsti dalla legge.</p> <p>14.2. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino l'esclusione dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea.</p> <p>14.3. Non spetta tuttavia il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni relative alla proroga del termine di durata della Società o all'introduzione, modifica o rimozione di vincoli alla circolazione delle Azioni.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 15 Convocazione</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>



<p>15.1. L'Assemblea è convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo creda opportuno, o quando ne sia richiesta la convocazione ai sensi di legge, e in ogni caso almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.</p> <p>15.2. La convocazione viene effettuata mediante avviso pubblicato, anche per estratto, ove la disciplina di legge lo consenta, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "MF-Milano Finanza", "Italia Oggi", "Il Sole24ore", "Il Giornale", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e, in ogni caso, sul sito <i>internet</i> della Società.</p> <p>15.3. L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.</p> <p>15.4. Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16 Intervento e voto</p> <p>16.1. Hanno diritto di intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.</p> <p>16.2. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della Società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>



<p>soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>16.3. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e/o il soggetto verbalizzante.</p> <p>16.4. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.</p>	
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 17</u> Presidente</p> <p>17.1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o (in subordine) dal vice-presidente o (in subordine) dall'amministratore delegato (ove nominati), ovvero, in caso di loro assenza, impedimento, mancanza o rinuncia, da una persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.</p> <p>17.2. Funzioni, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.</p>	<p style="text-align: center;"><u>Invariato</u></p>



Articolo 18 Competenze e maggioranze	Articolo 18 Competenze e maggioranze
<p>18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.</p> <p>18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta</p>	<p>18.1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.</p> <p>18.2. Quando le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM ItaliaEuronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM ItaliaEuronext Growth Milan; (iii) richiesta di revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni, fermo restando che la deliberazione di approvazione della revoca dovrà essere approvata con le maggioranze di cui al successivo paragrafo 18.3.</p> <p>18.3. Ove la Società richieda a Borsa Italiana S.p.A. la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari dovrà comunicare tale intenzione di revoca informando anche il proprio Nominated AdviserEuronext Growth Adviser e dovrà informare separatamente Borsa Italiana S.p.A. della data preferita per la revoca almeno 20 (venti) giorni di mercato</p>



dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti AIM Italia. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di

aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#), la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti o con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#). Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società (anche in sede di deliberazione in assemblea straordinaria) suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari dall'~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#), così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della Società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su ~~AIM Italia~~[Euronext Growth Milan](#), su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero – ricorrendone particolari condizioni – salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

18.4. L'Assemblea straordinaria delibera nelle materie previste dalla legge e dalle norme del presente statuto.

18.5. Fatti salvi i diversi *quorum* costitutivi e/o deliberativi previsti da altre disposizioni del presente statuto, l'assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dalla legge. I *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale sono sempre determinati computandosi – nelle relative assemblee e con riferimento esclusivamente alle materie di pertinenza in cui tale diritto di



<p>determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.</p>	<p>maggiorazione sia previsto – altresì gli eventuali diritti di voto plurimo. La legittimazione all'esercizio di diritti, diversi dal voto, spettanti in ragione del possesso di determinate aliquote del capitale sociale è, invece, sempre determinata prescindendosi dai diritti di voto plurimo eventualmente spettanti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 19 Verbalizzazione</p> <p>19.1. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario.</p> <p>19.2. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 20 Numero, durata e compenso degli amministratori</p> <p>20.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.</p> <p>L'assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, sempre entro i limiti di cui al precedente comma, provvedendo alle relative nomine. Gli amministratori così eletti scadono con quelli in carica.</p> <p>20.2. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino ad un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause</p>	<p style="text-align: center;">Invariato</p>



<p>di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.</p> <p>20.3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso e un'indennità di fine mandato, costituibile anche mediante accantonamenti periodici e pure con sistemi assicurativi o previdenziali, ovvero prevedere che la remunerazione sia costituita in tutto o in parte dalla partecipazione agli utili ovvero dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di nuova emissione ai sensi dell'art. 2389, comma, 2 c.c..</p> <p>In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina. L'assemblea ha la facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.</p> <p>20.4. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione dei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..</p>	
<p><u>Articolo 21</u> Nomina degli amministratori</p>	<p><u>Invariato</u></p>



21.1. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili e dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF. Inoltre, almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF (d'ora innanzi "**Amministratore/i Indipendente/i**").

21.2. La nomina del consiglio di amministrazione avviene da parte dell'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo la procedura di cui ai commi seguenti.

21.3. Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sotto previsto per il deposito della lista.

21.4. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori.

21.5. Le liste prevedono un numero di candidati non superiore al numero massimo di consiglieri eleggibili, ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative ai soci che hanno presentato la



lista e l'indicazione della percentuale di capitale detenuto; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge, dai regolamenti applicabili e dal presente Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. In particolare, ogni lista deve prevedere ed identificare almeno un candidato avente i requisiti di Amministratore Indipendente.

21.6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

21.7. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

21.8. Alla elezione degli amministratori si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, un numero di amministratori pari ai componenti del consiglio di amministrazione da eleggere, meno uno;
- dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

21.9. In caso di parità di voti fra più liste, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea risultando eletti i candidati tratti



dalla lista che ha ottenuto la maggioranza semplice dei voti.

21.10. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di Amministratori Indipendenti ai sensi del presente statuto, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di costituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di Amministratori Indipendenti nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Statuto. Qualora, infine, detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti

21.11. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

21.12. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'assemblea.

21.13. È eletto presidente del consiglio di amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il presidente è nominato dall'assemblea con le



ordinarie maggioranze di legge ovvero dal consiglio di amministrazione.

21.14. In caso di cessazione della carica, per qualunque causa, di uno o più amministratori, la loro sostituzione è effettuata secondo le disposizioni dell'art. 2386 c.c. mediante cooptazione del primo candidato non eletto collocato nella medesima lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno o comunque da altro nominativo scelto dal consiglio di amministrazione su designazione del socio o gruppo di soci che aveva presentato la lista di appartenenza dell'amministratore venuto meno, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito.

21.15. La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverso dal rinnovo dell'intero consiglio, è effettuata dall'assemblea con le maggioranze di legge, fermo restando l'obbligo di rispettare il numero minimo di Amministratori Indipendenti sopra stabilito; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

21.16. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'assemblea, si intenderà cessato l'intero consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica convocheranno d'urgenza l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo.

21.17. Nel caso in cui non vengano presentate liste ovvero in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, gli amministratori non si siano potuti nominare con i procedimenti di cui al presente articolo, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.



<p style="text-align: center;"><u>Articolo 22</u> Presidente e organi delegati</p> <p>22.1. Il consiglio, qualora non sia stato indicato nelle relative liste e non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un presidente.</p> <p>22.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare uno o più vice presidenti, con funzioni vicarie rispetto al presidente. Il consiglio di amministrazione – con l'esclusione dei poteri relativi alle materie non delegabili per disposizione di legge di cui all'articolo 2381, comma 4, c.c. o del presente statuto di cui all'articolo 20.4. – può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, i quali assumono la carica di amministratore delegato ovvero ad un comitato esecutivo, determinando contestualmente mansioni, poteri di gestione e attribuzioni. Le cariche di presidente e vice presidente sono cumulabili con quella di amministratore delegato.</p> <p>22.3. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori generali, determinandone mansioni, poteri, attribuzioni e compensi e può nominare e revocare procuratori per singoli atti o categorie di atti, conferendo ai direttori e ai procuratori, in relazione ai loro poteri, la rappresentanza della Società.</p> <p>Rientra nei poteri dell'amministratore delegato conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 23</u> Riunioni del consiglio</p> <p>23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché nell'Unione Europea, nel Regno Unito o in Svizzera, ogni volta che il presidente, o in</p>	<p><u>Invariato</u></p>



caso di sua assenza o impedimento il vice presidente ovvero almeno un amministratore delegato, lo ritenga opportuno nonché quando ne venga fatta richiesta scritta e motivata da almeno 2 (due) consiglieri in carica.

23.2. Il consiglio viene convocato con avviso inviato mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate od anche in difetto di convocazione, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.3. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza o impedimento di questo, nell'ordine dal vice presidente, dall'amministratore delegato più anziano di età (se nominato) ovvero dall'amministratore designato dagli intervenuti.

23.4. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente assumerà valore doppio in caso di parità.

23.5. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario.



<p style="text-align: center;"><u>Articolo 24</u></p> <p>Poteri di gestione e deliberazioni consiliari</p> <p>24.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e dal presente statuto.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 25</u></p> <p>Poteri di rappresentanza</p> <p>25.1. Il potere di rappresentare la Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno (al quale sono conferite la firma sociale e la facoltà di agire avanti qualsiasi tribunale, in ogni grado del procedimento, anche per i giudizi avanti la corte di cassazione e di revocazione) nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.</p> <p>25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.</p> <p>25.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 26</u></p> <p>Operazioni con parti correlate</p> <p>26.1. La Società approva le operazioni con parti correlate in conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti, alle disposizioni dello Statuto Sociale e alle procedure adottate in materia.</p>	<p><u>Invariato</u></p>



<p>26.2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle operazioni con parti correlate possono prevedere l'esclusione dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, anche di competenza assembleare, nei limiti di quanto consentito dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.</p> <p>26.3. Le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono altresì prevedere che il consiglio di amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile. In tal caso l'assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in assemblea.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 27 Collegio Sindacale</p> <p>27.1. La gestione sociale è controllata da un collegio sindacale, costituito da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'articolo 148, comma 4, del TUF e degli ulteriori requisiti di legge.</p> <p>27.2. I sindaci durano in carica tre anni con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso</p>	<p><u>Invariato</u></p>



delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.3. La nomina dei membri del collegio sindacale ha luogo mediante liste presentate dai soci, con la procedura di seguito prevista.

27.4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i titolari di Azioni che, al momento della presentazione della lista, detengano, singolarmente o congiuntamente, una quota di partecipazione pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale sottoscritto nel momento di presentazione della lista.

27.5. Le liste sono depositate presso la sede sociale non oltre le ore 13:00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione prevista per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci.

27.6. Ai fini di quanto precede ogni lista presentata dai soci, deve essere articolata in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In ciascuna sezione i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta comprovata da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

27.7. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un



candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

27.8. La lista per cui non siano state rispettate le previsioni di cui ai precedenti commi si considera come non presentata.

27.9. All'elezione dei sindaci si procede come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) sindaci effettivi ed 1 (uno) sindaco supplente;
- (b) dalla 2° (seconda) lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero dei voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 1 (uno) sindaco effettivo ed 1 (uno) sindaco supplente.

27.10. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari a quella richiesta per la presentazione delle medesime.

27.11. Nell'ipotesi in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

27.12. La presidenza del collegio sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista di cui alla lettera (a) dell'articolo 27.9. che precede.

27.13. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su



di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza richiesta dall'art. 2368 c.c. e seguenti, risultano eletti sindaci effettivi i 3 (tre) candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa e sindaci supplenti i due candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa; la presidenza del collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata.

27.14. In mancanza di liste e nel caso in cui attraverso il meccanismo del voto per lista il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dal presente statuto, il collegio sindacale viene, rispettivamente, nominato o integrato dall'assemblea con le maggioranze di legge.

27.15. In caso di cessazione di un sindaco, qualora siano state presentate più liste, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. In ogni altro caso, così come in caso di mancanza di candidati nella lista medesima, l'assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi o supplenti, necessari per l'integrazione del collegio sindacale, con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista. In ipotesi di sostituzione del presidente del collegio, il sindaco subentrante assume anche la carica di presidente del collegio sindacale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta.

27.16. L'assemblea determina il compenso spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

27.17. Poteri, doveri e funzioni dei sindaci sono stabiliti dalla legge. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi per audioconferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.



<p style="text-align: center;"><u>Articolo 28</u> Revisione legale</p> <p>28.1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge, da una società di revisione legale, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 29</u> Esercizi sociali e redazione del bilancio</p> <p>29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>29.2. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio, nelle forme e con le modalità previste dalla legge.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 30</u> Utili e dividendi</p> <p>30.1. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci in proporzione alle quote di capitale sociale rispettivamente possedute o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.</p> <p>30.2. In presenza delle condizioni e dei presupposti richiesti dalla legge, la Società può distribuire acconti sui dividendi.</p>	<p><u>Invariato</u></p>
<p style="text-align: center;"><u>Articolo 31</u> Nomina dei liquidatori</p> <p>31.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.</p>	<p><u>Invariato</u></p>



<u>Articolo 32</u> Rinvio	<u>Invariato</u>
32.1. Ogni ipotesi non disciplinata dal presente statuto è disciplinata dalle norme di legge applicabili.	
<u>Articolo 33</u> Eventuale qualificazione della Società come diffusa	<u>Articolo 33</u> Eventuale qualificazione della Società come diffusa
33.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia, le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.	33.1 Qualora, in dipendenza dell'ammissione all' AIM Italia <u>Euronext Growth Milan</u> , le azioni risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2325-bis c.c., 111-bis disp. att. c.c. e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal TUF nonché dalla normativa secondaria nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

- udita l'esposizione del Presidente,
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e delle proposte ivi contenute,

Delibera

1. di modificare nello statuto sociale di Fabilia GroupS.p.A. la nomenclatura "AIM Italia" con "Euronext Growth Milan" agli articoli 11,12,13,14,18 e 33, nonché "Nominated Adviser" con "Euronext Growth Advisor" agli articoli 18 e 21;
2. di modificare l'articolo 12 dello statuto sociale di Fabilia GroupS.p.A. e di introdurre il nuovo articolo 12-bis, come risultanti nel testo riportato nella relazione degli amministratori;
3. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma libera e disgiunta e con facoltà di subdelega, nei limiti di legge, tutti i poteri necessari per la completa esecuzione della suddetta delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali indicazioni dell'Autorità".

